



PREFETTURA- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ALESSANDRIA

Protocollo: M_IT PR_ALUTG
0014978-20130701

Fascicolo:

VISTO il verbale di violazione, di seguito indicato, elevato nei confronti di FETTO FRANCESCO, nato a BENEVENTO, ITALIA il 17/03/1977, in qualità di traente, con il quale è stata contestata al suddetto la violazione **dell'art. 2 della legge n. 386/1990**, così come modificato dall'art. 29 del d. lgs. n. 507/1999, in relazione ai seguenti assegni i quali, presentati in tempo utile, non sono stati pagati in tutto o in parte per difetto di provvista:

Banca - Filiale - Num. Assegno - CC	Luogo e data emissione	Importo	N. protocollo	Data verbale
BANCA SELLA SPA ALESSANDRIA 0898337690	04/02/2010	482,00 €	M_IT PR_ALUTG 0017339 20101102	02/11/2010

DATO atto che NON sono pervenuti scritti difensivi idonei all'archiviazione dei relativi verbali di contestazioni.

RAVVISATA pertanto la fondatezza delle contestazioni e tenute presenti, ai fini dell'applicazione della sanzione, le circostanze e le modalità dell'infrazione;

ATTESO che, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **516,00** ad euro 3.098,00 o nel caso di reiterazione, o di assegno di importo superiore ad euro 10.329,00, da euro **1.032,00** a euro 6.197,00 (per ogni violazione in esame di cui all'art. 2).

CONSIDERATO che la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria da applicare per la violazione sopraindicata o per ciascuna delle violazioni sopra indicate, in relazione all'importo dell'assegno o di ciascun assegno e tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11 della L. n. 689/81, possono essere determinate nella misura e per la durata di seguito specificate;

VISTA la legge 24.11.1981, n. 689;

VISTA la legge 15.12.1990, n. 386, così come modificata dagli artt. 28 e seguenti del d. lgs. 30.12.1999, n. 507 ed in particolare l'art. 2, l'art. 5 e l'art. 8-bis, comma 5, della medesima legge;

VISTO il provvedimento prot. n. 15976/2012 Gab in data 30 luglio 2012, con cui il Prefetto di Alessandria ha attribuito al Vice Prefetto Aggiunto dott. Marcello Urso l'incarico di dirigente dell'Area III (Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali e Contenzioso);

ORDINA E INGIUNGE

A FETTO FRANCESCO, in qualità di traente, come sopra identificati, di pagare quale sanzione per le violazioni di cui sopra le seguenti somme:

n.assegno	Importo sanzione pecuniaria	Spese di notifica e di procedimento
0898337690	516,00 €	--
TOT.	516,00 €	13,81 €



AL SINDACO del COMUNE

(COMUNE indicato in calce alla presente ordinanza, ove è riportato anche l'indirizzo completo dell'interessato)

Per la notifica all'interessato (soggetto)

(eventualmente ai sensi art. 140/143 c.p.c.)

e restituzione di una copia munita di "relata" alla Prefettura U.T.G. di Alessandria.

Nel caso di trasferimento di residenza, Si chiede al Sindaco e Si autorizza lo stesso, all'invio del presente atto (in duplice copia) al Comune di emigrazione, che dovrà restituire copia, munita di "relata di notifica" alla Prefettura U.T.G. di Alessandria.

FETTO FRANCESCO
VIA CABANNONI , 5
15065 FRUGAROLO (AL)



In caso di ordinanza emessa in solido verso una Società, l'ordinanza ingiunzione deve intendersi a carico della Società nella persona del legale rappresentante della stessa.

Il versamento deve essere effettuato con Mod. F23 presso qualsiasi sportello esattoriale, bancario o postale, intestato alla EQUITALIA S.P.A. di Alessandria, nel termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena degli atti esecutivi.

Si precisa che all'atto di pagamento è necessario indicare i seguenti dati: : anno e numero di protocollo della presente ordinanza - codici tributi:

Codice Ufficio BAL - Causale PA

741T -per la sanzione amministrativa- (vedi sopra totale "importo sanzione pecuniaria")

942T - per le spese di notifica e di procedimento (vedi sopra totale "spese di notifica e di procedimento ")
- di cui euro 6,00 per notifica per ogni verbale di contestazione, euro 6,00 per notifica di ogni ordinanza, ed euro 1,81 per l'imposta di bollo.

Copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata a questa Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, al fine di evitare l'iscrizione a ruolo della sanzione.

ALESSANDRIA, il 01/07/2013

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica, ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente, (quello del luogo ove fu aperto il conto corrente) individuato ai sensi dell'art. 22bis della legge 24.11.1981 n. 689.

Il presente provvedimento viene notificato: tramite sindaco del comune di residenza (o della sede legale) degli interessati.

IL DIRIGENTE AREA III
IL VICE PREFETTO AGGIUNTO

Marcello Urso